

Cronologico atti riguardanti il Consorzio Stradale Lido dei Pini "Lupetta"

7/3/1955 allegato 01 pag. 1

I proprietari dei fondi presentano domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la "**Costituzione di un Consorzio volontario per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito denominato Lido dei Pini Lupetta**", a norma dell'art. 2 del D.L.L. 1.9.1918 n.1446 - convertito nella legge 17/4/1925 n. 473 "Concessione agli utenti delle strade vicinali della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse" -

22/5/1955 allegato 01 pag. 3

Il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle leggi, **convoca un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle strade, nella quale viene "deliberata la costituzione del Consorzio"**.

30/8/1955 allegato 01 pag. 1

La Giunta Municipale di Pomezia, delibera n. 104 del 30 agosto 1955, "**propone la Costituzione del Consorzio volontario denominato Lido dei Pini-Lupetta per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito**".

23/9/1955 allegato 01 pag. 1

La Delibera Prefettizia n. 37279 della Div. 4[^], "**prende atto della delibera n. 104 del 30 agosto 1955 della Giunta Comunale di Pomezia**".

30/12/1955 allegati 01 e 02

Il Consiglio Comunale di Pomezia, con delibera n. 84 del 30/12/1955, **approva all'unanimità:**

- 1) **la Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini-Lupetta" per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito, ex art. 3 del D.L.L. 1446/1918";**
- 2) **lo Statuto del Consorzio;**
- 3) **l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti);**
- 4) **il Territorio del Consorzio che si stende su una superficie di Ha. 59 (planimetria all. 2);**
- 5) **la spesa di perizia, preventivata in LIT 69.536.000, per la realizzazione del Consorzio;**
- 6) **il Criterio di Ripartizione della spesa in proporzione della superficie di ciascun lotto, con maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate.**

6/1/1956 allegato 01 pag. 2

La Giunta Municipale di Pomezia, su delega del Consiglio Comunale, "**Legge e approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio Comunale**".

23/4/1956 allegato 01 pag. 2

La Prefettura di Roma, con atto Div. 4[^] n. 31898, **preso atto** della Delibera del Comune di Pomezia e dell'approvazione della G.P.A. nella seduta del 26.3.1956 con verb.n.144, **chiede "che venga modificato l'art.17 dello statuto nel senso che non sia attribuito alcun voto al Comune dato che non corrisponde contributi."**

28/6/1956 allegato 03

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Consorziati, riunita presso la Casa Comunale di Pomezia, **approva** lo Statuto del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini - Lupetta" **e viene** formalmente **costituito, con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443, il Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini - Lupetta"**.

13/2/1958 allegato 04

Il Consiglio comunale di Pomezia *approva il Piano di Lottizzazione* presentato dal Consorzio Lido dei Pini Lupetta, *approva lo schema di Convenzione da stipulare* tra il Consorzio Lido dei Pini Lupetta e il Comune di Pomezia *e da pieno mandato al Sindaco per stipulare la Convenzione*.

12/2/1958 allegato 05

Pubblicazione della **Legge n. 126 "Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico"**. L'art. 14 sancisce l'obbligatorietà dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126

Art. 14.

(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).

La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria.

In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

12/3/1958 allegato 06

Con l'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 "Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (GU Serie Generale n.62 del 12-3-1958)" **il Consorzio Lido dei Pini Lupetta diventa un consorzio obbligatorio**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14, che stabilisce l'obbligatorietà dei consorzi costituiti ai sensi del D.L.L. n. 1446/1918.

12/6/1961 allegati 08 e 09

Stipula degli atti notarili (**Atto di Cessione di proprietà del 12/6/1961 n. 21663**) con i quali i sigg. Carlo Rodanò, Dorothy Sulfina e Francesco La Face cedono la proprietà delle strade al Consorzio Lido dei Pini Lupetta, riguardanti i 23 ettari di terreno suddiviso in lotti del prof. Francesco La Face, avendo venduto i lotti, come concordato con gli acquirenti, trasferisce al Consorzio, rappresentato dal Generale di Squadra Area Ferdinando Raffaelli, autorizzato dal CdA con delibera del 27/4/1961 inserita a rogito notarile, le aree destinate a strade (Catasto Terreni di Pomezia alla partita 644, foglio 56, le 14 particelle nn. 19,45, 193, 205,

206, 207, 227, 231, 257, 316, 331, 341, 354 e 370). **"Il possesso è immediato e nello stato di fatto e di diritto e nessun corrispettivo è dato perché già compreso nel prezzo dei lotti venduti".**

1970

Ardea diventa Comune ed avviene il passaggio del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea.

27/3/1973 allegato 10

Il Comune di Ardea, con lettera Prot. 2851 avente come oggetto Illuminazione strade Consorzio Lido dei Pini Lupetta, **scrive all'E.N.E.L.** per chiedere che al Consorzio venga applicata la tariffa riservata agli Enti Pubblici per la fornitura elettrica dell'illuminazione delle strade **"in quanto le strade del comprensorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sito al Km. 28 della Litoranea Ostia - Anzio, e facente parte del territorio di questo Comune, sono da considerarsi, di pubblica utilità in quanto vengono utilizzate nell'interesse collettivo quali strade vicinali di uso pubblico (Art. 825 del Cod. Civ.). Il predetto Consorzio in effetti deve considerarsi classificato tra gli Enti che si sostituiscono ai Comuni nella costruzione e manutenzione delle strade...Aggiungasi infine che l'impianto di illuminazione stradale attualmente esistente nel comprensorio del Consorzio di che trattasi è stato imposto a suo tempo dal Comune di Pomezia (quando tale comprensorio ricadeva in quella giurisdizione)...si conferma che l'illuminazione in detta zona adempie ad un fine di pubblico interesse."**

31/3/1976

Il Commissario Prefettizio del Comune di Ardea emette la delibera n. 193 su "Classificazione strade sul territorio comunale - Legge 12/2/1958 n. 126", con la quale stabilisce che le strade del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sono tutte "Strade Vicinali" (strade di proprietà privata, solitamente oggetto di comunicazione dei proprietari dei fondi adiacenti, sottoposte a servitù di pubblico passaggio ed i poteri su tale servitù sono esercitati dal Comune e la materia è regolata art. 19 L. 20/3/1865 n. 2248 e dal DLLgt 1/9/1918 n. 1446).

12/4/1984

Il Consiglio Comunale di Ardea, con la delibera n. 27 del su "Classificazione strade comunali", classifica comunali 13 strade del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, perché conformi all'art. 7 L. 12/2/1958 n. 126.

25/9/1984

La Regione Lazio annulla la delibera n. 27 del Consiglio Comunale di Ardea inerente la "Classificazione strade comunali", nella seduta del Co.Re.Co. Sezione di Controllo il 25/9/1984 con verbale n. 214 che, in sintesi, cita: **"Considerato che la citata classificazione ha un mero valore dichiarativo e ricongiuntivo che presuppone l'acquisizione a patrimonio comunale delle strade di proprietà privata, quindi si configura un eccesso di potere da parte del Comune" che per classificarle comunali deve acquisirle a patrimonio comunale come conferma anche lo Studio Legale avv. Lupi (CC36/pg 6): 1) La classificazione 2) Atto dichiarativo dell'esistenza di pubblico transito; 3) Diritto reale del Comune (art. 825 C.C.) di assoggettare le strade al regime del pubblico demanio (potere/dovere di sicurezza ed efficienza delle strade e degli impianti accessori e relativa responsabilità esclusiva); 4) Si può sostenere l'esclusione del Consorzio dai rispettivi oneri e responsabilità.**

25/10/1986 allegato 11

L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio *delibera le modifiche allo Statuto, approva il nuovo Statuto del Consorzio "Lido dei Pini-Lupetta" (tuttora in vigore) e lo trasmette al Comune di Ardea* per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

12/11/1986 allegato 12

La Regione Lazio, Sez. Controllo Atti Comuni ed Enti Locali, *attesta che "il Consorzio, con sede in Lido dei Pini-Ardea, è un Ente Pubblico riconosciuto con atto della G.P.A. del 26/3/1956, n.144 prot.n.31898 ed ha un proprio bilancio."*

13/3/1987 allegato 11

Il Co.Re.Co. *approva* il nuovo Statuto del Consorzio "Lido dei Pini-Lupetta" apponendo la dicitura "*nulla da osservare*" sul verbale n. 60 del 13/3/1987 relativo alla Statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio Lido dei Pini – Lupetta nella seduta del 25.10.1986.

9/4/1988 allegato 13

L'Assemblea Generale Ordinaria del Consorzio Lido dei Pini – Lupetta *approva la proposta di fusione per incorporazione presentata dal Consorzio Lido dei Pini "La Caffarella".*

7/5/1988 allegato 14

L'Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, del Consorzio Lido dei Pini "La Caffarella" *approva*, nella parte straordinaria, *l'atto di fusione per incorporazione nel Consorzio Lido dei Pini "Lupetta"*, attraverso il passaggio nel patrimonio dello stesso di tutti i beni immobili e di tutte le servitù attive e passive.

14/7/1988 allegato 15

Stipula dell'atto di fusione, per incorporazione, del Consorzio Lido dei Pini "La Caffarella" nel Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", con acquisizione a patrimonio del Consorzio Lido di Pini "Lupetta" di tutti i beni immobili e di tutte le servitù attive e passive del Consorzio incorporato, giusto atto notaio E. Fenoaltea, Rep. n. 17247, Racc. n. 7019, registrato Atti Pubblici RM al n. 38448, serie 1B, in data 1.8.1988.

25/6/1997

Ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del carattere pubblicistico del Consorzio. La sentenza del TAR Lazio Sez. Il n. 1652/1997, respinge il ricorso ed afferma "*Il carattere pubblicistico del Consorzio si ha solo quando siano qualificabili come Strade Vicinali di Uso Pubblico: 1) Concorrono i requisiti del passaggio abituale di persone di un gruppo territoriale come il comune; 2) Concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 3) Titolo valido a dimostrazione dell'uso pubblico delle strade (atto del comune o convenzione d'uso)."*

2/11/1998

Il Consorzio Lido di Pini "Lupetta" presenta ricorso al Consiglio di Stato in appello n. 9380/1998 contro la Regione Lazio per la riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997.

22/3/2000 allegato 16

Il Consorzio Lido dei Pini "Lupetta" stipula un contratto di cessione in comodato d'uso, irrevocabile per 20 anni, con il Comune di Ardea, e per quest'ultimo con la Idrogas S.r.l., delle reti idriche e fognarie realizzate dal Consorzio all'interno del territorio consortile.

30/1/2009 allegato 17

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 e accoglie l'appello del Consorzio e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo sia che *"il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico"* sia che il Consorzio appellante *"è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico."*

18/11/2009 allegato 18 pag. 1

Il Consiglio Comunale di Ardea nella delibera n.115 del 18 novembre 2009 manifesta *"la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio"*.

20/2/2010 allegato 19

Sottoscritto il Protocollo d'Intesa, tra il Comune Ardea ed il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, propedeutico alla stipula di una Convenzione tra le parti per regolamentare i rapporti. Nella premessa il Comune di Ardea dichiara che *"l'Amministrazione ha manifestato la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio"*.

Alcune sentenze emesse a favore del Consorzio

30 gennaio 2009 sentenza del Consiglio di Stato allegato 17

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 e accoglie l'appello del Consorzio e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo sia che *"il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico"* sia che il Consorzio appellante *"è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico."*

20 luglio 2011

sentenza Tribunale di Velletri

allegato 20

Il Tribunale di Velletri condanna i Consorziati che avevano fatto ricorso, sostenendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio.

Nella sentenza il Tribunale dichiara che il Consorzio, quale *“Parte convenuta deve, quindi, essere considerata un consorzio obbligatorio costituito, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958 e del d.l.it. del 1° settembre 1918 n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.”*

15 gennaio 2013

sentenza Corte Suprema di Cassazione

allegato 21

La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso di un consorziato che aveva asserito che il Consorzio fosse un ente privato e ribadisce che, *“il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 ° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa n conclude che Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».*

15 gennaio 2014

sentenza Comm. Trib. Prov.le n. 1584 allegato 22 pag. 3

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respinge il ricorso del Comune di Ardea avverso la cartella esattoriale emessa da Equitalia per conto del Consorzio, sentenziando *“Il Comune di Ardea è di diritto inserito nel Consorzio e come tale è soggetto al pagamento dei contributi consortili”.*

12 maggio 2014

sentenza Tribunale di Velletri

allegato 23 pag. 3

Il Tribunale di Velletri respinge il ricorso di alcuni Consorziati che avevano impugnato una delibera del Consorzio sostenendo anche che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio e li condanna, ribadendo che *“Dall'esame della documentazione offerta dagli stessi attori ricorrenti, si evince in modo inequivoco che nel caso di specie si tratta di consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 L. 126/58 (doc. 1 fas. Ric.)”.*